



MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 689

MM no. 689 concernente la proposta di abrogazione della convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

tra i Comuni di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Sorengo, Vernate e il Consorzio scolastico di Croglio-Monteggio era stata stipulata nel 1993 una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'educazione musicale nelle rispettive scuole elementari (Messaggio municipale nr.309 del 1993).

Questa convenzione era stata voluta per permettere al docente titolare dell'educazione musicale operante nei citati comuni di poter beneficiare di un rapporto di nomina. Tenuto conto che l'educazione musicale è impartita per un'unica unità didattica settimanale per sezione, il docente non disponeva del numero minimo di 16 unità didattiche settimanali necessario per ottenere la nomina in un singolo comune.

La convenzione è entrata in vigore con l'anno scolastico 1993-1994 ed è tuttora formalmente in vigore.

La convenzione ha inizialmente raggiunto lo scopo con la nomina del docente titolare, che ha assicurato la continuità dell'insegnamento nelle diverse sedi. Negli ultimi anni il titolare ha beneficiato di un congedo parziale per poter svolgere la funzione di assistente di educazione musicale.

Con il contemporaneo aumento del numero di sezioni nel comprensorio si è quindi dovuto far capo in misura sempre maggiore a incarichi e supplenze, la cui assegnazione è rimasta, in base alla convenzione, di competenza del comune di Agno, quale comune sede.

Questa competenza appare ormai superata anche in considerazione della riorganizzazione degli istituti scolastici comunali. È infatti preferibile che ogni istituto scolastico provveda direttamente all'incarico del proprio docente di educazione musicale.

La decisione dell'attuale docente nominato di chiedere il pensionamento a partire dal 1° settembre 2017 ci permette inoltre di escludere qualsiasi conseguenza anche sotto l'aspetto del rapporto d'impiego.

In conclusione, per i citati motivi **e in accordo con l'Ispettore di circondario**, si propone l'abrogazione della convenzione che avrà effetto il 31 agosto 2017 con la conclusione dell'anno scolastico 2016-2017.

A partire dal prossimo anno scolastico ogni istituto scolastico definirà in accordo con l'Ispettore le modalità di assegnazione dell'incarico.

Visto quanto precede, il Municipio di Pura invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. La convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari tra i Comuni di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Sorengo, Vernate e il Consorzio SE di Croglio-Monteggio è abrogata.
2. L'abrogazione ha effetto il 31 agosto 2017 al termine dell'anno scolastico 2016-2017.

Con perfetta stima.

PER IL MUNICIPIO:

<p>Il Sindaco Matteo Patriarca</p> 		<p>Il Segretario Andrea Sciolti</p> 
---	--	---

Pura, 20 marzo 2017 – Ris. mun. 691 / 2017

Allegati:

- Convenzione del 1993

Commissioni incaricate per l'esame del messaggio:

- Commissione delle petizioni

CONVENZIONE

PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'EDUCAZIONE MUSICALE NELLE SCUOLE ELEMENTARI

Fra i Comuni di **AGNO, MAGLIASO, MUZZANO, NOVAGGIO, PONTE TRESA, PURA, SESSA, SORENGO, VERNATE** ed il Consorzio **SE di CROGLIO-MONTEGGIO**.

Art. 1 Base legale e campo d'applicazione

Visti l'art. 193 della Legge organica comunale, l'art. 9 del regolamento sul consorzio dei Comuni, gli art. 106 e 107 della Legge sulla Scuola del 1958, i comuni di : **Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Sorengo, Vernate ed il Consorzio SE di Croglia - Monteggio**, stipulano la presente convenzione per regolare ogni questione organizzativa e amministrativa riguardante l'insegnamento dell'educazione musicale nelle rispettive scuole elementari e a tale scopo costituiscono un comprensorio.

Art. 2 Comune sede

Il comune di **Agno** assume la funzione di comune sede del comprensorio.

Art. 3 Compiti del comune sede

Al Comune sede spettano i seguenti compiti:

- a) pubblicare il bando di concorso secondo le disposizioni vigenti;
- b) procedere alla nomina a orario parziale o all'incarico del/la docente di educazione musicale (in seguito docente) sulla base del preavviso della commissione scolastica e della graduatoria dell'ispettore.
- c) svolgere ogni incombenza concernente il rapporto d'impiego del/la docente;

d) provvedere al riparto della spesa fra i comuni convenzionati.

Art. 4 Natura dell'assunzione e rapporto d'impiego

L'assunzione del/la docente avviene per nomina a tempo parziale con completazione dell'orario sotto forma di incarico, o per incarico. I comuni convenzionati si impegnano a far parte del comprensorio fino all'anno generale di scadenza dei contratti di nomina stabilito dall'art. 13 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e dal Decreto esecutivo del 5 febbraio 1991. Il contratto con il/la docente s'intende tacitamente rinnovato per altri 6 anni se entro il 31 maggio dell'anno di scadenza generale non viene notificata all'interessato/a regolare disdetta, secondo i disposti dell'art. 12cpv.3 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti. La disdetta della convenzione da parte di uno o più comuni nel corso del periodo di nomina comporterà, per i comuni usciti dal comprensorio, tutti gli oneri derivanti dal licenziamento del/la docente.

Art. 5 Riparto delle spese

Il comune sede anticipa il versamento dello stipendio, degli oneri sociali e delle indennità di trasferta del/la docente e procede al riparto delle spese fra i comuni del comprensorio proporzionalmente al numero delle unità didattiche, espresse in trentaduesimi, svolte dal/la docente nei singoli comuni. Il conteggio è trasmesso ai comuni convenzionati entro il 31 agosto, previa approvazione dell'ispettore scolastico di circondario.

Art. 6 Compiti dei comuni

Ai singoli comuni convenzionati spettano i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'attività del/la docente secondo le disposizioni applicabili per tutti i docenti di nomina comunale;
- b) fornire il materiale necessario per l'insegnamento;

Art. 7 Sede di servizio

La sede di servizio del/la docente è quella in cui l'interessato/a svolge il maggior numero di lezioni settimanali.

Art. 8 Indennità di trasferta

Le indennità di trasferta del/la docente sono calcolate in base al Decreto esecutivo che regola le indennità per i viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato. La distinta delle trasferte è inviata mensilmente dal/la docente al comune sede per il tramite dell'ispettore scolastico. Le spese di trasferta sono ripartite fra le parti convenzionate secondo la stessa chiave di riparto delle spese salariali.

Art. 9 Termini di disdetta della convenzione

La presente convenzione entra in vigore con l'anno scolastico 1993/94. In caso di incarico del/la docente essa può essere disdetta da ognuna delle parti entro il 30 aprile di ogni anno; diversamente essa è ritenuta tacitamente rinnovata.

In caso di nomina del/la docente essa può essere disdetta soltanto nell'anno di scadenza generale del contratto di nomina, con notifica agli altri comuni entro il 30 aprile. Diversamente la convenzione è tacitamente rinnovata per un altro periodo di 6 anni.